

TABELLA DELLE DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI

P.S.C.	P.O.S.	P.d.L.	P.S.S.	Pi.M.U.S
(Piano di Sicurezza e di Coordinamento) Art 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	(Piano Operativo di Sicurezza) Art 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/08 e s.m.i	(Piano di Lavoro) Art 256, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	(Piano Sostitutivo di Sicurezza) D.Lgs 163/06 e s.m.i. (Legge Merloni ter)	(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) D.Lgs 81/08 e s.m.i.
A carico del committente o del responsabile dei lavori. In caso di opera pubblica il P.S.C. è a carico del committente	A carico del datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice	A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto	A carico dell'appaltatore o del concessionario	A carico del datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio
P.S.C. redatto dal Coordinatore per la progettazione. (Art 91 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ,solo quando ricorrono i casi di cui all'art.90, commi 5 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	P.O.S. redatto dal datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice. art 96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i.)	P.d.L. predisposto dal datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto.	P.S.S. redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario.	Il Pi.M.U.S. è redatto a cura del datore di lavoro a mezzo di persona competente. (art 136, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Per la redazione del P.O.S. Il datore di lavoro deve possedere una adeguata formazione	Per la redazione del P.d.L. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994.	Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all'art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Il Pi.M.U.S. deve essere redatto da persona competente.
Il P.S.C. può essere modificato esclusivamente dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in relazione all'evoluzione dei lavori.	Il P.O.S. può essere modificato dal datore di lavoro a seguito verifica da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che ne assicura la coerenza con il P.S.C. (art 92, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.)	Eventuali integrazioni o modifiche possono essere richieste dall'organo di vigilanza dell' A.S. competente territorialmente (Art.256, comma5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)	Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori , a seguito proposte delle imprese esecutrici	Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo <u>che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo</u> (art 134, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.)
Il P.S.C. viene trasmesso dal Committente o responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (art 101, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In caso di opera pubblica, la stazione appaltante, mette a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto, il P.S.C.	Il P.O.S. dell'impresa esecutrice, deve essere prima trasmesso all'impresa affidataria che ne verifica la congruenza con il proprio e successivamente quest'ultima lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che ne verifica la congruenza con il PSC (art 92, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.). <u>Dopo l'esito positivo delle DUE verifiche</u> , i lavori hanno inizio non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art 101, comma 3, D.Lgs 81/08	Il P.d.L. viene trasmesso all'organo di vigilanza della' A.S. competente per territorio, minimo 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo dei 30 giorni non si applica nei casi d'urgenza.	Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.). (Art 131, comma 2, lettera b), D.Lgs 163/06	Il datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio e/o i lavoratori autonomi che opereranno sul ponteggio sono tenuti a sottoscrivere ed attuare il Pi.M.U.S. relativo al ponteggio che si andrà a realizzare

<p>Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria (sia negli appalti pubblici che privati) trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. (art 101, comma 2, D.Lgs 81/08 es.m.i.)</p>	<p>e s.m.i.). In caso di appalto di opera pubblica, l'appaltatore consegna alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il P.O.S. quale piano complementare al P.S.S (quando non è previsto il P.S.C.).</p>			
<p>I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p>	<p>I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.O.S., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p>	<p>I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione inerente i lavori di bonifica da amianto. (art 256. comma4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p>	<p>I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. (Art 136, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p>